

(n. 997/A)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per la funzione pubblica e le autonomie locali

(LEOTTA)

Il 29 maggio 2015

*Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale'.
Modifica degli articoli 51 e 52'*

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE

AFFARI ISTITUZIONALI: ordinamento regionale, riforme istituzionali,
organizzazione amministrativa, enti locali territoriali
ed istituzionali, diritti civili

Composta dai deputati:

Cracolici Antonello, *presidente e relatore*; Figuccia Vincenzo, *vicepresidente*;
Anselmo Alice, *vicepresidente*; Siragusa Salvatore, *segretario*;
Cappello Francesco; Cimino Michele; D'Asero Antonino; Formica Santi;
Malafarina Antonio; Miccichè Gianluca Antonello; Panepinto Giovanni; Rinaldi
Francesco; Ruggirello Paolo; Tamajo Edmondo.

Presentata il 7 luglio 2015

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge contiene all'articolo 1 modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", dirette in gran parte a superare alcuni rilievi della Ragioneria generale dello Stato e prevenire un'eventuale impugnativa da parte del Governo nazionale.

L'articolo 1 è composto da 17 commi.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 6, comma 9, della legge di stabilità regionale relativo al contributo ai comuni in dissesto per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 2 interviene sulle disposizioni relative al recepimento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione contabile, al fine di evitare possibili problemi di natura interpretativa.

Il comma 3 modifica l'articolo 39, prevedendo l'obbligo, da parte degli enti regionali sottoposti al piano di riordino, di inviare i bilanci consuntivi esclusivamente per via telematica.

Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 49, commi 4, 5 e 11, prevedendo la riduzione della dotazione organica del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e del corpo forestale, in modo tale da non computare nei futuri spazi assunzionali le cessazioni dovute ai prepensionamenti ex art. 52. Viene altresì modificato il comma 26 dell'articolo 49, stabilendo che il limite di due incarichi conferiti dall'amministrazione regionale al personale dipendente della Regione e degli enti regionali non si applica agli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente.

I commi 5 e 6 apportano modifiche agli articoli 51 e 52 in materia di armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale e relativa norma transitoria per il collocamento in quiescenza, sostituendo le parole 'trattamenti stipendiali complessivi' con il termine 'retribuzioni', al fine di eliminare possibili incertezze interpretative da parte degli uffici dell'amministrazione regionale nonché al fine di utilizzare nel testo di legge una terminologia univoca ed uniforme rispetto a quella utilizzata dalla contrattazione collettiva, dalla legislazione statale e dalle precedenti leggi regionali in materia. Il comma 7, di conseguenza, stabilisce che l'efficacia di tali modifiche decorre dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale.

Il comma 8, lettera a), prevede, in materia di prepensionamenti, l'aumento da 60 a 180 giorni del termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

Il comma 8, lettera b), apporta modifiche all'articolo 52 in materia di trattamento di fine servizio o di fine rapporto, stabilendo che la relativa corresponsione debba avvenire con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo la normativa statale vigente, anche al fine di superare i problemi rela-

tivi all'impatto finanziario della norma originaria, secondo i rilievi del Ministero dell'economia.

Il comma 9 prevede l'applicazione delle modifiche in materia pensionistica introdotte dalla legge finanziaria a categorie di personale cui si applica la normativa regionale, al fine di evitare problemi interpretativi.

Il comma 10 allinea la riorganizzazione dell'assessorato regionale dell'economia alle previsioni generali di cui all'articolo 49 della legge finanziaria.

Il comma 11 apporta modifiche all'articolo 90, comma 10 bis, in materia di personale dell'Arpa, in aderenza alle osservazioni del Ministero dell'economia, secondo le quali il collocamento del personale deve avvenire a valere sulle facoltà assunzionali.

Il comma 12 apporta modifiche all'articolo 68, prevedendo, in analogia a quanto previsto per altre categorie di lavoratori destinatari di garanzie occupazionali, che il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino dei Pip.

Il comma 13 sopprime l'articolo 79, relativo a misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali.

Il comma 14 modifica l'articolo 84, in materia di contratti dei medici di medicina veterinaria, inserendo il riferimento all'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005.

Il comma 15 modifica l'articolo 85 relativo al personale medico titolare di rapporti di continuità assistenziale, al fine di superare criticità sollevate dal Ministero dell'economia.

Il comma 16 modifica l'articolo 13 della legge regionale di contabilità, in materia di pagamenti mediante ordini di accreditamento.

Il comma 17 modifica l'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, al fine di consentire la proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza nel corso del 2015.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'applicazione della normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

L'articolo 3 introduce l'istituto della supplenza per i consiglieri comunali, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.

In considerazione delle finalità delle norme proposte, si confida in una celere approvazione del testo che si sottopone all'Aula.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*)

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

1. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio finanziario 2015, in favore dei comuni già in dissesto e di quelli che deliberano il dissesto entro il 31 luglio 2015, la quota del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è complessivamente incrementata di 1.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione all'importo corrispondente alla differenza tra il totale del corrispettivo annuo previsto per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 e la quota del contributo dovuto dalla Regione alla medesima data."

2. All'articolo 6, comma 10, della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a bis) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5."";

b) la lettera b) è soppressa.

3. All'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica certificata, i propri bilanci consuntivi all'assessorato regionale dell'economia."

4. All'articolo 49 della legge regionale 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, della presente legge. ";

b) al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5 della presente legge. ";

c) al comma 11 dopo le parole "per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52" sono aggiunte le parole "e comunque in misura non superiore al numero di soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 di-

cembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

d) al comma 26 dopo le parole "articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10." è aggiunto il seguente periodo: "Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente."

5. Al comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 9/2015 le parole "dei trattamenti stipendiali complessivi" sono sostituite con le parole "delle retribuzioni".

6. Ai commi 1 e 6 dell'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 le parole "dei trattamenti stipendiali" sono sostituite con le parole "delle retribuzioni".

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.

8. All'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "60 giorni" sono sostituite dalle parole "180 giorni";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5 del presente articolo, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni."

9. Le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d'arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle sopresse scuole sussidiarie.

10. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale n. 9/2015 dopo la parola "intermedie" sono inserite le parole "e delle unità operative di base, comunque denominate," e dopo le parole "in misura ridotta" è inserita la parola "complessivamente".

11. All'articolo 90, comma 10 bis, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come introdotto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 9/2015, sono sopresse le parole "Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione."

12. All'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015 è aggiunto il seguente comma:
"10 bis. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino PIP - Emergenza Palermo dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino."

13. L'articolo 79 della legge regionale n. 9/2015 è soppresso.

14. All'articolo 84 della legge regionale n. 9/2015 dopo le parole "2014-2018" sono aggiunte le parole "nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005,".

15. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale n. 9/2015 le parole "da almeno quattro anni" sono soppresse e dopo le parole "Servizio sanitario regionale" sono aggiunte le parole " , previo svolgimento di prova selettiva,".

16. All'articolo 13, comma 1, lettera g bis), della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come introdotta dall'articolo 98, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 9/2015, le parole "ai dipendenti" sono soppresse.

17. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 dopo le parole "in scadenza al 31 dicembre 2014" sono inserite le parole "o in scadenza nel corso dell'anno 2015".

Art. 2.

Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto.

Art. 3.

Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali

1. Al secondo comma dell'articolo 59 del Testo Unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "vacante" inserire le parole "o temporaneamente vacante".

2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(* Esitato il 7 luglio 2015

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 997: *‘Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale’. Modifica degli articoli 51 e 52’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per la funzione pubblica e le autonomie locali, Leotta, il 29 maggio 2015. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 3 giugno 2015.

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 196 del 23 giugno 2015, 197 del 25 giugno 2015, 198 del 30 giugno 2015, 199 dell’1 luglio 2015 e 201 del 7 luglio 2015.

- Deliberato l’invio dell’emendamento aggiuntivo Gov.1 per l’espressione del parere di competenza in Commissione ‘Attività produttive’ (III), Commissione ‘Ambiente e Territorio’ (IV), Commissione “Cultura, formazione e lavoro” (V) e Commissione “Servizi sociali e sanitari” (VI) nella seduta n. 197 del 25 giugno 2015.

- Parere reso dalla Commissione ‘Ambiente e Territorio’ (IV) nella seduta n. 226 del 30 giugno 2015.

- Parere reso dalla Commissione “Cultura, formazione e lavoro” (V) nella seduta n. 254 del 30 giugno 2015.

- Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 199 dell’1 luglio 2015.

- Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 210 del 7 luglio 2015.

- Esitato per l’Aula nella seduta n. 201 del 7 luglio 2015.

- Relatore: on. Antonello Cracolici

- Discusso dall’Assemblea nella seduta n. ... del ...

- Approvato dall’Assemblea nella seduta n. ... del ...